

TRIBUNALE TERAMO  
(ORDINANZA)

11 DICEMBRE 1997

PRESIDENTE EST.: CASSANO

PARTI: MONTE DEI PASCHI  
DI SIENA  
(PINTO)

**Diritti della personalità •  
Diffamazione • Notizie  
lesive diffuse attraverso un  
sito Internet • Abuso del  
diritto alla libera  
manifestazione del pensiero  
• Sussiste.**

*L'abuso del diritto di cronaca può concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via Internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca.*

**Diritti della personalità •  
Notizie lesive diffuse  
attraverso Internet • Tutela  
inibitoria cautelare •  
Ammissibilità.**

*La persistenza di informazioni e notizie lesive in un sito Internet realizza un pregiudizio irreparabile che giustifica la rimozione e la inibizione della ulteriore diffusione delle stesse mediante provvedimento cautelare.*

**I**l Presidente del Tribunale osserva:

— la legittimazione passiva del resistente, utente di « internet » e autore delle inserzioni su un sito aperto a seguito di regolare contratto, è innegabile.

Si potrà discutere, semmai, della legittimazione anche del « provider », comunque esclusa — nel caso concreto — dallo stesso contratto ripassato tra il Pinto e il « provider », ma non sarà mai possibile negare la responsabilità da illecito, quantomeno solidale, dell'utente, autore delle inserzioni lesive.

— Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di competenza, « *recitius* » di giurisdizione, dovendosi osservare che la detta eccezione poggia sul luogo ove si trovano le pagine dei siti e su quello di conclusione del contratto tra il « provider » e il Pinto, per vero rilevante quest'ultimo esclusivamente per i rapporti contrattuali e per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Infatti, il luogo dei siti e del contratto non può regolare un'attività complessa, che consta di confezione, pubblicazione e di divulgazione di notizie lesive di terzi, certamente estranei a quel contratto, che le rende presenti, immediatamente, non solo nel luogo in cui sono immagazzinate per contratto, ma in tutti i paesi collegati attraverso la rete.

Dunque, in applicazione di questo principio, che deriva da una regola generale, è indiscutibile nel caso in esame la giurisdizione del giudice italiano, al di là del luogo ove è stato aperto il sito o realizzata la connessione e immagazzinata l'informazione.

— La sostenuta competenza del garante della « privacy », siccome prevista concorrente o alternativa a quella dell'autorità giudiziaria, non può, poi, precludere la domanda rivolta a quest'ultima.

— La pretesa competenza del garante per la radiodiffusione e l'editoria va, invece, esclusa dal rilievo che il mezzo « internet » non è omologabile nelle attribuzioni del citato garante.

— Nel merito, è stato obiettato che quanto divulgato rientrerebbe nel diritto di libera manifestazione del proprio pensiero con lo specifico mezzo di diffusione. Di contro, va affermato che, sulla condotta del Monte dei Paschi di Siena e dei suoi funzionari, le notizie o gli stralci di articoli o titoli di quotidiani così sapientemente organizzati e accostati, anche per l'uso di accorgimenti grafici ed espositivi, in uno con la parzialità, costituita dalla decisiva omissione della notizia dell'emissione di tre decreti di archiviazione nel procedimento, esulano dal diritto costituzionale citato o del diritto di cronaca e vanno a costituire un abuso di questo diritto, connotati come sono di arbitrarietà e parzialità lesive del rispetto della persona e della verità stessa.

— È appena il caso di aggiungere che l'abuso del diritto di cronaca è sanzionabile anche se commesso con il mezzo « internet », poiché il mezzo non modifica l'essenza del fatto, che mantiene il requisito dell'illiceità e rimane sanzionabile alla stregua di tutte le condotte che comportino aggressione all'onore, al decoro, alla reputazione mediante espressioni offensive, denigrative, ovvero mediante sapienti accostamenti di titoli, immagini ed espressioni, o addirittura anche mediante studiate e decisive omissioni.

— Non si sottrae ovviamente a questa giusta regola tutta la copiosa raccolta di notizie, suggestivamente organizzata per sostenere l'assertiva che la banca ricorrente (avvalendosi dei suoi funzionari) abbia operato una truffa ai danni del resistente, ma contrastata da ben tre decreti di archiviazione (circostanza non contestata), completamente trascurati nelle inserzioni inviate, sì da alterare la verità e, quindi, da compromettere gravemente la reputazione della ricorrente, con attività estesa oltre il territorio nazionale. Si è, perciò, al di là del diritto di manifestare il proprio pensiero o di cronaca, scadendo questa operazione in arbitrio, che si è tradotto in abuso di tali diritti, a nulla valendo che sia pubblicata una richiesta di rinvio a giudizio, non vietata.

— Abuso del resistente che ha leso, gravemente e irreparabilmente, la reputazione della ricorrente che, riceve tutela penale, integrandosi il delitto di diffamazione, la qualcosa, però, non preclude l'azione civile, e segnatamente il provvedimento d'urgenza.

— A riguardo, va segnalato che la persistenza nel sito delle informazioni lesive costituisce negazione del diritto della ricorrente e no vedersi aggredita nell'onore e nella reputazione, diritti insopprimibili, sicché è corretto invocare la tutela d'urgenza, realizzandosi un pregiudizio che ha il requisito dell'irreparabilità, così come previsto dall'art. 700 c.p.c., in cui è insito il « periculum in mora ».

— In relazione all'azione esperibile e dichiarata, va inibita l'ulteriore diffusione, sul sito « internet » individuato nel ricorso, delle informazioni e notizie lesive dell'onore e della reputazione della ricorrente, delle quali va disposta la rimozione.

— Per questi motivi, dispone la rimozione, sul sito « internet » denominato: <http://duelca.com/mps/it>. delle informazioni e notizie di cui al ricorso e allegate nel fascicolo della ricorrente, inviate dal resistente, inibendone l'ulteriore diffusione. Fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine di giorni trenta.

**LIBERTÀ DI  
MANIFESTAZIONE  
DEL PENSIERO  
E « PUBBLICAZIONE »  
IN INTERNET**

**I**l provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Teramo ha disposto, a seguito di ricorso proposto ex art. 700 c.p.c.<sup>1</sup>, la rimozione delle informazioni e delle notizie rinvenibili in un sito *Web*<sup>2</sup>, inibendone l'ulteriore diffusione via *Internet*, in quanto ritenute lesive dell'onore e della reputazione del ricorrente, costituisce,

a quanto è dato di sapere, l'esito di una delle prime iniziative giudiziarie intraprese con riguardo a questa nuova forma di comunicazione<sup>3</sup>.

Comunque sia, la *ratio* sottesa al provvedimento inibitorio<sup>4</sup> sembra perfettamente riassumibile nell'espressione utilizzata dallo stesso giudice per cui « il mezzo non modifica l'essenza del fatto ». Ora, proprio a tale riguardo, perplessità, anche di qualche spessore, sembrerebbero giustificate, qualora questa sorta di « indifferentismo » strumentale sia fatto valere, non solo per quanto attiene all'accertamento della responsabilità in ordine alla commissione, come nel caso di specie, del delitto di diffamazione<sup>5</sup>, ma indiscriminatamente anche ai fini della concessione della tutela cautelare, laddove, com'è ancora il nostro caso, questa conduca ad un'inibizione della manifestazione del pensiero.

Anzi, in un simile quadro problematico, pur potendosi sostanzialmente prestare consenso al *decisum*, le argomentazioni del giudice teramano rischiano di apparire ad un tempo carenti e contraddittorie. Carenti in quanto, proprio in vista dell'emanazione di un provvedimento repressivo della libertà di manifestazione del pensiero, ci si sarebbe dovuti maggiormente interrogare sulla specificità del mezzo utilizzato, se non altro in ragione del fatto che, come sarà ricordato ancora più appresso, è la stessa Costituzione a costruire ipotesi di tutela differenziate in ragione dei diversi mezzi espressivi. Ma, corrispondentemente, anche contraddittorie, in quanto, ricorrendo, visibilmente secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, al test destinato a verificare il legittimo esercizio del diritto di cronaca<sup>6</sup>, il giudice mostra invece di farsi carico

<sup>1</sup> Il ricorso nel momento in cui si scrive è reperibile all'indirizzo *Web*: <http://www.duialca.com/censura/it/ricorso.htm>.

<sup>2</sup> Il sito, per così dire, oscurato, rispondeva, come si legge nella decisione che qui si annota, all'indirizzo *Web*: <http://www.duialca.com/mps/it>.

<sup>3</sup> Al proposito, sia consentito il rinvio a P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete: Internet*, in *Informatica e Diritto*, 1997, 1 e ss.

<sup>4</sup> Sul ruolo assunto dalla tutela inibitoria nella protezione delle situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente rilevanti, conserva intatta la sua attualità lo studio di A. PROTO PISANI, *La tutela giurisdizionale*

*dei diritti della personalità: strumenti e tecniche di tutela*, in *Foro it.*, 1990, V, 1 e ss.

<sup>5</sup> L'accertamento di merito risulta qui richiesto *incidenter tantum* nel quadro di un'azione civile tendente ad ottenere il risarcimento del danno eventualmente procurato al ricorrente dal comportamento illecito lamentato. Sull'evoluzione nell'esperienza italiana delle azioni a tutela dell'onore e della reputazione, dalle originarie forme penalistiche a quelle improntate ai moduli della responsabilità civile, cfr. G. VISINTINI, *I fatti illeciti, I. Ingiustizia del danno. Impunitività*, Padova, 1987, cap. 3°.

<sup>6</sup> Il riferimento principale è senz'altro a Cass., I sez. civ., sent. 18.10.1984. n.

del problema della « qualità » del mezzo diffusivo, risolvendolo implicitamente a favore di una configurazione « informativa » assistita dallo *ius narrandi*<sup>7</sup>.

2. Ma tutto ciò evidentemente rinvia — di qui in definitiva il rilievo del provvedimento giurisdizionale in commento — alla più ampia problematica relativa alla caratterizzazione giuridica delle manifestazioni di pensiero in *Internet*, specialmente di quelle che, per moduli organizzativi e/o per l'intenzione dei loro autori, si connotano per una specifica vocazione informativa.

Com'è ormai ampiamente noto, la cd. rete delle reti deve la sua fortuna proprio alla spiccata e per molti versi inedita attitudine a veicolare informazioni del più diverso tipo (che, nella particolare dimensione del *World Wide Web*, si giova anche delle caratteristiche dell'ipermedialità), offrendo nel contempo a tutti, e non solo quindi ad una ristretta schiera di operatori del settore, la possibilità di divenire *content providers* ossia fornitori di contenuti informativi a favore di chiunque si colleghi ad *Internet*<sup>8</sup>.

È inoltre evidente che, in questo quadro, le potenzialità informative del *Web* possono risultare sfruttate al meglio da una struttura organizzativa di tipo redazionale, non risultando per nulla casuale che la cd. informazione *on line* realizzi già ora una vasta presenza nel mondo internettiano, sia come fenomeno autonomo, sia affiancandosi, con evidenti vantaggiose interazioni, a forme di editoria tradizionale<sup>9</sup>.

3. Come può, dunque, notarsi, la problematica che scaturisce da un simile quadro (attinente principalmente al regime giuridico della comunicazione « internettiana ») trascende ma non è certamente estranea alle questioni dibattute nel provvedimento giurisdizionale in parola. Vediamo brevemente perché.

In primo luogo, limitandoci alle applicazioni di Rete che vengono in rilievo nel caso di specie, appare fuori discussione quella che può chiamarsi la configurazione minima o « basilare » di *Internet*, quale mezzo, cioè, di diffusione del pensiero nel senso indicato dall'art. 21, 1° comma, della Costituzione<sup>10</sup>. In questa prospettiva, anzi, la disciplina dell'uso del mezzo

5259, recante l'ormai famoso « decalogo dei giornalisti », e a Cass. S.U. pen. 30.6.1984 (in *Giur. Cost.*, 1985, rispettivamente 2623 e 2616): sul punto, più di recente, cfr., se vuoi, P. COSTANZO, *Stampa (libertà di) in Dig. Disc. Pubbl.*, Torino, 1998, XIV, paragrafo 12 (in corso di pubblicazione).

<sup>7</sup> È infatti appena il caso di ricordare come il diritto di cronaca coincida generalmente con il diritto di diffondere informazioni mediante la stampa, attenendo dunque principalmente all'attività giornalistica. In questo senso, risultano, da ultimo, molto esplicite le previsioni della legge n. 675 del 1996 che circoscrivono « nei limiti del diritto di cronaca » le esenzioni dagli adempimenti connessi con il trattamento

dei dati personali quando l'autore del trattamento sia un giornalista (cfr. gli artt. 20, 1° comma, lett. d), 25, 1° comma e 28, 6° comma).

<sup>8</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete*, cit., 36.

<sup>9</sup> Su tale fenomenologia, cfr., P. COSTANZO, *Stampa (libertà di)*, cit., paragrafo 15; cfr. altresì C. GIUSTOZZI, *L'attualità sulla Rete*, in *MCmicrocomputer*, marzo 1998, 280 e ss..

<sup>10</sup> Cfr., V. ZENO-ZENCOVICH, *I principi costituzionali nelle telecomunicazioni*, in questa *Rivista*, 1996, 400, A. CERRI, *Telecomunicazioni e diritti fondamentali*, ivi, 785, nonché P. COSTANZO, *Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet*, ivi, 831.

non manca di rinviare, anche per *Internet*, alle ben note e complesse questioni valide per ogni tipo di mezzo (esemplarmente quelle legate all'accesso), a cui peraltro in questa sede non è possibile nemmeno accennare<sup>11</sup>.

Ma, ad una riflessione ulteriore, *Internet* potrebbe, in ragione di certe sue caratteristiche tecniche (il *Web* si sfoglia!!), risultare suscettibile di una configurazione più specifica quale mezzo diffusivo di notizie ed informazioni in maniera non dissimile dalla stampa periodica. Tuttavia, come già persuasivamente dimostrato da un'attenta dottrina, un collegamento immediato, diretto e, per così dire, senza residui tra i due fenomeni risulterebbe del tutto fuor di luogo<sup>12</sup>, nel tempo stesso che la differenza strutturale tra i due mezzi sarebbe verosimilmente di ostacolo anche ad un'indiscriminata omologazione in sede legislativa di regime giuridico. In altri termini, il modello costituzionale « privilegiato » della stampa periodica (essenzialmente nel senso che l'eventuale conflitto con altri valori costituzionali meritevoli di tutela appare aprioristicamente risolto a suo favore dalla stessa Carta fondamentale)<sup>13</sup> se, da un lato, impedisce che un certo armamentario repressivo sia introdotto a suo danno e, più specificamente, in ragione dei suoi contenuti informativi o notiziali, dall'altro, costituisce, proprio perché « privilegiato », un paradigma inarrivabile, con gli ordinari strumenti d'interpretazione estensiva od analogica, per gli altri mezzi diffusivi diversi dalla stampa.

Ora, se come pare corretto ritenere, il fondamento di tale scelta costituzionale deve rinvenirsi nella necessità, coesenziale ad un ordinamento democratico e pluralista, di creare una disponibilità costante di notizie nell'interesse dei lettori<sup>14</sup>, è in questa precisa dimensione che occorre muoversi per impostare il problema della qualificazione giuridica di tali mezzi diffusivi, valutando appunto la loro attitudine a conformarsi a quella necessità.

Tuttavia, la validità di un simile schema logico richiede che ci sia consenso su due pregiudiziali condizioni. L'una attiene, in un quadro di Costituzione « vivente », all'identificazione della nozione costituzionale di stampa periodica con quella di « attività in funzione informativa »<sup>15</sup>; l'altra consiste — sulla premessa del ruolo essenziale del legislatore nel campo dei diritti fondamentali (anche perché esposto al controllo di ragionevolezza della Corte) — nell'attribuire esclusivamente a questo stesso legislatore di formulare il giudizio di sussunzione di nuovi contesti informativi nella ridetta nozione costituzionale. In questa prospettiva,

<sup>11</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete*, cit., 39.

<sup>12</sup> Cfr., esemplarmente, V. ZENO-ZENCOVICH, *La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche*, in questa *Rivista*, *supra*, 5 e ss. In argomento, cfr. altresì, P. COSTANZO, *Stampa (libertà di)*, cit., paragrafo 15.

<sup>13</sup> Cfr. Corte cost. sent. 9 luglio 1970, n. 122, in *Giur. Cost.*, 1970, 1541, per cui « la Costituzione, tenendo conto dell'importanza del ruolo della stampa in un regi-

me democratico, ha disciplinato il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'interesse alla circolazione della stampa: la norma costituzionale di raffronto, mentre consente al legislatore ordinario di dar prevalenza al primo (purché attraverso un'espressa previsione) nel caso di delitti, direttamente stabilisce la prevalenza del secondo in ogni altra ipotesi ».

<sup>14</sup> Cfr. C. CHIOLA, *L'informazione nella Costituzione*, Padova, 1973, 59.

<sup>15</sup> Cfr. C. CHIOLA, *op. et loc. ult. cit.*

del resto, la nozione di stampa come svolta dall'art. 1 della legge n. 47 del 1948 con evidente riferimento alle tecniche del tempo, tutte in qualche modo legate al supporto cartaceo, risulta aver già subito gli adeguamenti imposti dalla circolazione delle notizie attraverso la radio e al televisione, mentre nulla impedisce in via di principio che il legislatore vi dia gli ulteriori svolgimenti suggeriti dall'evoluzione delle tecnologie informative<sup>16</sup>.

Si tratta evidentemente di temi che mal si prestano ad essere affrontati in una sede circoscritta, ma a riprova della tesi di fondo, può ancora ricordarsi come l'assimilazione già introdotta tra stampa e radiotelevisione non ha significativamente avuto di mira tutta quanta l'attività trasmissiva di questo secondo mezzo, andando piuttosto ad operare al solo livello dell'attività notiziale. L'estensione della disciplina della stampa ha infatti riguardato essenzialmente gli adempimenti connessi alla registrazione dei telegiornali e dei giornali radio, che risulta rapportata a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della legge n. 47 del 1948 (in base all'art. 10, 1° comma, della legge n. 223 del 1990), mentre nella materia delle sanzioni penali, se pure non possa dubitarsi che il modello ispiratore sia ancora quello della stampa e non manchino anzi i richiami puntuali (nell'art. 30, 1°-5 comma, legge n. 223 del 1990) alla disciplina recata dalla legge n. 47 del 1948, la situazione appare assai più frastagliata (dovendosi, tra l'altro, tenere conto di un maggior numero di soggetti operanti a livello di emittenza radiotelevisiva)<sup>17</sup>.

4. Se quanto detto appare convincente, non dovrebbe suscitare dubbi la risposta negativa all'interrogativo se la specifica circolazione di notizie e informazioni su *Internet* debba essere considerata ontologicamente tale da esigere lo stesso regime della stampa. Ma, confermandosi a tal proposito come determinante l'intervento del legislatore, può invece costituire piuttosto materia di riflessione la circostanza per cui, in un testo, sia pur ancora allo stato fluido, come lo stralcio del d.d.l. n. 1138 (all'esame delle Camere nel momento in cui si scrive)<sup>18</sup>, si preveda appunto, da un lato, l'applicabilità anche all'editoria elettronica delle norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli artt. 5 e 6 della legge n. 47 del 1948, e dall'altro, si statuisca che, agli effetti della legge penale, dovranno intendersi commessi col mezzo della stampa anche i reati commessi col mezzo dell'editoria elettronica (d'altro canto, risultano orientate alle sole imprese e non anche alle testate le disposizioni recate dall'art. 1, 5° comma, n. 5, della legge n. 249 del 1997, che impongono l'iscrizione al nuovo Registro degli operatori di comunicazione anche delle imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa

<sup>16</sup> La tendenza all'abbandono del vincolo strumentale è percepibile anche per la più generale nozione di « editoria »: per indicazioni sul punto, cfr. P. COSTANZO, *Stampa (libertà di)*, cit., paragrafo 1.

<sup>17</sup> Sul tema di recente, anche per un raffronto tra situazione penalistica della stampa e della radiotelevisione, cfr. L. FIORAVANTI, *Statuti penali dell'attività televisiva*, Milano, 1995, spec. 271 e ss.

<sup>18</sup> Ci si riferisce precisamente al d.d.l. 1138, Senato, XIII legisl., una cui prima parte ha concorso insieme al d.d.l. 1021, Senato, XIII, legisl., a dare origine alla legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

l'editoria elettronica e digitale)<sup>19</sup>. Occorre infatti rimarcare come tale complesso di disposizioni sembri suscettibile di dar luogo a diverse difficoltà interpretative: probabilmente a cominciare già dalla sua applicabilità all'editoria telematica (qualora s'intendesse per editoria elettronica esclusivamente quella *off line*), mentre, in difetto di una più precisa definizione, ci sarebbero le difficoltà derivanti dall'individuazione univoca di quei fenomeni che in Rete corrispondono al concetto stesso di editoria elettronica<sup>20</sup>. Più radicalmente tuttavia, è forse l'idea stessa di assoggettare solo talune manifestazioni espressive in Rete ad un particolare regime giuridico che potrebbe risultare incongrua ed irrazionale nel momento in cui le modalità del mezzo diffusivo si presentano come esattamente le stesse per tutte le manifestazioni qualunque ne sia la provenienza od il grado di organizzazione e di sistematicità<sup>21</sup>. In questo quadro, si rivelerebbe probabilmente più opportuna una scelta di stampo « liberalizzatrice », non solo per quanto ne deriverebbe in ordine alla stessa libertà di diffusione sulla Rete (potendosi prescindere da moduli e figure organizzative tratte dalla realtà giornalistica), ma soprattutto perché potrebbe dimostrarsi inutile (almeno per quest'aspetto) tentare di normare su una dimensione informativa così complessa e delocalizzata, caratterizzata inoltre dalla presenza di una pluralità eterogenea di operatori (gestori della rete, fornitori di connettività, erogatori di servizi, moderatori di discussioni, ecc. fino agli autori delle opinioni espresse e ai fornitori delle informazioni). Emarginato pertanto dalla Rete lo *ius narrandi* (da valutare sempre comunque non nei termini di un privilegio di categoria, ma solo in funzione dell'interesse notiziale del pubblico), tutte indistintamente le « pubblicazioni » di opinioni e notizie in Rete continuerebbero a restare, come adesso, « semplicemente » tali, vale a dire il portato dell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, cui poter contrapporre con immediatezza l'eventuale tutela di altre situazioni costituzionalmente rilevanti (onore, reputazione, immagine, ecc.), anche con l'ottenimento in via cautelare di provvedimenti atti a far cessare lo stato di offensività di simili manifestazioni (ferma e impregiudicata la questione dell'efficacia di simili iniziative in *Internet*).

5. Riportando, dunque, per questa via, l'attenzione sul provvedimento del Presidente del Tribunale di Teramo, dovrebbe tranquillamente concludersi per la sostanziale plausibilità della concessione della tutela cautelare rispetto all'art. 21 Cost. ed invece per l'inconsistenza di qualsiasi posizione che, sull'onda di un qualche malinteso radicalismo libertario, vi volesse cogliere un *animus persecutionis* per la nuova forma comunicativa rappresentata da *Internet*.

<sup>19</sup> Cfr. P. COSTANZO, *Stampa (libertà di)*, cit., paragrafo 15.

<sup>20</sup> A ciò aggiungasi il riprodursi delle stesse difficoltà esegetiche già rilevate nei confronti delle radiotelevisione, laddove la mancata esplicita estensione del regime di responsabilità previsto dall'art 57 del codice penale ai direttori responsabili sembra costituire grave ostacolo per l'assoggetta-

mento di tali figure a quello specifico regime di responsabilità: C.F. GROSSO, *Stampa, II) Disposizioni penali sulla stampa*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1991, paragrafo 5.

<sup>21</sup> Per una ricognizione comparativa della tutela penalistica tra i diversi mezzi di diffusione, cfr. C.F. GROSSO, *Stampa, II) Disposizioni penali sulla stampa*, cit., paragrafo 5.

Del pari corretto risulta, nel provvedimento in questione, il rigetto dell'eccezione, verosimilmente proposta in sede difensiva, circa la competenza dell'Autorità di garanzia istituita dalla legge n. 675 del 1996 per la protezione delle persone nei confronti del trattamento dei dati. E non tanto perché la coeva legge n. 676 del 1996 ha delegato al potere normativo del Governo di intervenire per stabilire le modalità applicative della legislazione in materia di protezione dei dati ai servizi di comunicazione e di informazione offerti in via telematica<sup>22</sup>, quanto perché, a pena non solo di un uso improprio degli strumenti processuali che la legge n. 675 mette a disposizione degli interessati per la tutela dei loro diritti<sup>23</sup>, ma anche di rendere la pubblicazione sul *Web* un'impresa impossibile o rischiosa, occorre negare che tale « pubblicazione » possa, di per sé, coincidere con la nozione di diffusione che, insieme ad altre attività strumentali, perviene a comporre la più ampia nozione di trattamento indicata nell'art. 1 della legge n. 675 del 1996 (dovendosi invece fare qui riferimento alla circolazione dei dati e delle informazioni oggetto di trattamento tra soggetti diversi soprattutto nella forma della messa a disposizione di archivi: circolazione che, per essere a sua volta legittima, incontra, tra gli altri, i limiti del rispetto delle finalità del trattamento e della predeterminazione dell'ambito diffusivo (art. 7 legge n. 675)<sup>24</sup>).

6. Ma la decisione qui annotata offrirebbe lo spunto anche per altri interessanti profili problematici, che la brevità di queste osservazioni non consente di affrontare. Ci limiteremo pertanto e conclusivamente ad accennare alla questione del ruolo del *provider* nella complessa controversia, così come sembra affiorare dal provvedimento cautelare. Tale ruolo è infatti suscettibile di una duplice considerazione: innanzi tutto, sul piano del merito, come possibile coinvolgimento nella responsabilità dell'eventuale illecito, che pur risulta nella specie escluso in base ad una non meglio precisata clausola contrattuale contenuta verosimilmente in un autonomo contratto di fornitura del servizio di allocazione di pagine *Web* nel *server* del *provider* (*hosting*) o come clausola di un contratto misto di fornitura del servizio e di accesso alla Rete<sup>25</sup>. Clausola peraltro non

<sup>22</sup> Relativamente, infatti, al trattamento dei dati personali, deve condividersi l'opinione che individua nella legge n. 675 del 1996 la disciplina base già applicabile ad ogni sorta di trattamento dei dati: cfr. G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza*, Milano, 1997, 577 e ss. In ogni caso, l'art. 1, 1° comma, lett. n) della legge 31 dicembre 1996, n. 676, impegna altresì il Governo ad individuare i titolari del trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la corrispondenza privata, nonché i compiti dei gestori anche in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale.

<sup>23</sup> Del resto, tanto per continuare a riferirci al nostro caso, la detenzione e l'utilizzazione anche illegale di dati non necessariamente integra la fattispecie delittuosa

della diffamazione, mentre quest'ultima figura criminosa può comunque prescindere da qualsiasi previo trattamento delle informazioni lesive diffuse.

<sup>24</sup> Non si vuol con questo negare che un intervento legislativo teso a mettere a punto le diverse questioni non sarebbe opportuno e forse necessario: si pensi, tra l'altro, al delicato profilo del trasferimento dei dati all'estero che una qualunque pubblicazione sul *Web* perviene di fatto a comportare: al proposito, cfr. P. CERINA, in E. GIANNANTONIO, M.G. LOSANO e V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali Commentario alla l. 675/1996*, Padova, 1996, *sub art.* 28, 262 e s.

<sup>25</sup> Sulla problematica attinente alla contrattualistica in questione, cfr. G. DE NOVA, *I contratti di accesso ad Internet*, in *AIDA*, V, 1996, 39 e ss.

invocabile nel caso in cui la solidarietà ai fini del risarcimento del danno fosse generata dalla correatità nell'illecito penale, laddove tuttavia non sembra inopportuno ricordare come, secondo il diffuso atteggiamento dottrinale, la responsabilità penale del *provider* per i reati commessi in *Internet* dagli utenti dovrebbe essere affermata nei soli casi di concorso nella fattispecie delittuosa<sup>26</sup>.

Ma il ruolo del *provider* può qui anche valutarsi dal punto di vista processuale. Osservando come l'ordine di rimozione debba intendersi diretto nei confronti del solo autore delle pagine *Web* per cui è causa e nei confronti del quale il ricorso *ex art. 700* è stato promosso, v'è tuttavia da chiedersi se, nel caso di comportamento inerte del destinatario, sarebbe possibile portare ad effettività il provvedimento cautelare, azionandolo, magari a causa della genericità del dispositivo, nei confronti del *provider*, considerato come soggetto che dispone della tecnologia necessaria per «oscurare» comunque il server. La risposta non può che essere negativa in quanto, nonostante una certa giurisprudenza, peraltro largamente censurata in dottrina, un provvedimento d'urgenza diretto contro un terzo, che non abbia partecipato al procedimento cautelare, deve ritenersi inammissibile<sup>27</sup>.

Questione, quest'ultima, che rimanda alla necessità di una previa integrazione del contraddittorio nei casi come quello esaminato, se si vuole assicurare l'efficacia giuridica del provvedimento. Laddove peraltro il problema dell'efficacia di fatto sembrerebbe davvero porsi, com'è ormai ampiamente noto, su un piano assai diverso e di più vasta portata, dato che, a cagione dell'internazionalità e dell'aterritorialità della Rete, potrebbe darsi benissimo (e la casistica sta a dimostrarlo) che il provvedimento del giudice nazionale finisca per apparire un mero *flatus vocis* di fronte alla possibilità di pubblicazioni replicate in tutto l'orbe terraqueo<sup>28</sup>.

PASQUALE COSTANZO

<sup>26</sup> Cfr. S. SEMINARA, *La pirateria su Internet e il diritto penale*, in *AIDA*, V, 1996, 211, e se si vuole, P. COSTANZO, *Aspetti evolutivi*, cit., 845.

<sup>27</sup> Cfr., esemplarmente, C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, 9<sup>a</sup> ed., Torino, 1993, 348, nota 9.

<sup>28</sup> Questo aspetto, ma ovviamente non

solo questo, rinvia alla problematica di una disciplina internazionale della Rete di cui non si parlerà mai abbastanza, ma che qui ci limitiamo soltanto ad evocare, permettendoci di rinviare ancora una volta P. COSTANZO, *Le nuove forme di comunicazione in rete*, cit., 20.